



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 9514//CPGT

Delibera n. 1055/2024

Il Consiglio nella seduta del 9.07.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere **M.T. BALDUINI**;

richiamata la delibera consiliare n.926 dell'11/06/2024 con la quale in esito all'interpello bandito con delibera 621/2024 per l'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 VPS e 4 GT presso la Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia di cui 3 GT per la sede centrale ed 1 GT presso la sede staccata di Brescia**, è stato applicato, tra gli altri, il **VPS Lorenzo MICHELUZZI** a decorrere dal 24/06/2024;

vista la nota acquisita al protocollo d'ufficio con n. 9514 del 20/06/2024 con la quale il **VPS Lorenzo MICHELUZZI** ha comunicato di rinunciare alla suddetta applicazione presso la CGT II grado Lombardia, chiedendo di non incorrere nella conseguente inibizione a partecipare ad ulteriori bandi di interpello per i successivi sei mesi;

considerato, pertanto, che occorre procedere alla rettifica della delibera 926/2024, limitatamente alla rinuncia del **VPS Lorenzo MICHELUZZI**, con il conseguente scorrimento della graduatoria relativa al posto di 1 VPS, per i seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
MICHELUZZI LORENZO	VPS	CGT primo grado ASTI	10	RINUNCIA con nota prot.9514 del 20/06/2024
CATANIA ANTONIO	VPS	CGT primo grado VERCELLI	21	VPS
EPICOCO ANNA MARIA	VPS	CGT primo grado BARI	227	VPS



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di **VPS è superiore a quello bandito** e che, pertanto, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015;

considerato che tra i candidati ammessi per la carica di VPS, quello con maggiore anzianità nella carica, ai sensi del **Ruolo Unico nazionale**, è il **VPS Antonio CATANIA**, che va quindi applicato;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- **di rettificare** la delibera 926 del 11/06/2024, limitatamente all'applicazione nella carica di VPS con scorrimento della relativa graduatoria conseguente alla rinuncia del **VPS Lorenzo MICHELUZZI**;
- **l'applicazione** in via non esclusiva presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia **a decorrere dal 22/07/2024** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegue la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello del componente di seguito elencato e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	COMMISSIONE DI APPARTENENZA
CATANIA ANTONIO	VPS	CGT primo grado VERCELLI

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**.

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vercelli**, che provvederà a notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti** che provvederà a notificare la presente delibera al **VPS Lorenzo MICHELUZZI**;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

IL PRESIDENTE
Firmatario1